

Prat. n° 133

Laboratorio abilitato - Verificazione periodica dei misuratori fiscali ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

dispone:

1. In accoglimento dell'istanza presentata in data **23/05/2023 prot.148439** e permanendo i requisiti tecnici, amministrativi ed organizzativi richiesti in sede di prima approvazione, è rinnovata nei confronti della società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, con sede legale ed operativa in **Fisciano (SA)** alla **Via Generale Nastri Ciro n.23', codice fiscale e partita iva 04727680656**, l'abilitazione ad eseguire la verificazione periodica di misuratori fiscali ai sensi del punto 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, già concessa con il provvedimento n. **2019/88379 del 13/06/2019**. Ciò anche perché la menzionata ditta è dotata di sistema di qualità certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per un campo di applicazione comprendente la verificazione periodica di apparecchi misuratori fiscali.
2. Il rinnovo è concesso per il periodo **dal 29/05/2023 al 28/05/2026**, a titolo provvisorio in attesa dell'esito degli accertamenti previsti dal punto 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 Luglio 2003. Il rinnovo stesso è subordinato al mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione. Di tale mantenimento, ai sensi del punto 3.3.1 della circolare n. 35/E dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2006, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale, mediante presentazione all'Ufficio locale competente della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione;
 - visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata dall'organismo di Certificazione;
 - documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.
3. La società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, in relazione al presente rinnovo quale laboratorio abilitato, tiene copia del presente provvedimento costantemente esposta al pubblico nel proprio laboratorio, insieme all'allegato 1 recante:
- a) l'elenco dei tecnici dipendenti incaricati della verifica periodica;
 - b) le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi degli anzidetti tecnici;
 - c) le caratteristiche delle targhette da applicare in sede di verifica periodica.
4. La società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, nella sua qualità di laboratorio abilitato, consegna ai tecnici dipendenti il sigillo identificativo conforme a quello indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
5. La società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, quale laboratorio abilitato, effettua la verifica periodica a richiesta di parte, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 ed, in particolare, nell'allegato IV. La medesima società si impegna, altresì, alla stretta osservanza delle procedure dalla stessa descritte nell'allegato XIII alla domanda di abilitazione a suo tempo presentata in data **20/05/2019**, in forza delle disposizioni contenute nel punto 6.1, lettera m) del sopramenzionato provvedimento.
6. La società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, quale laboratorio abilitato, si impegna a far frequentare uno dei corsi di formazione tecnico fiscale organizzati dall'Agenzia delle Entrate ai tecnici dipendenti assunti dopo il 23 settembre 2003, ai sensi del punto 2.5 dell'allegato IV del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, privi di adeguata formazione tecnico professionale.
7. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla sua notifica.
8. Nel caso in cui venga accertata nei confronti della citata società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL**, quale laboratorio abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, la commissione di irregolarità, difformità nell'esecuzione della verifica periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento di abilitazione, l'Agenzia delle entrate sospende o revoca l'abilitazione concessa. Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

MOTIVAZIONI

Con provvedimento del 28 luglio 2003 è stato modificato il D.M. 23 marzo 1983 e successive modifiche ed integrazioni attuativo della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Nel contempo è stata data attuazione alle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 4 marzo 2002.

In particolare è stata introdotta una nuova e più circostanziata disciplina della verificaione periodica concernente gli apparecchi misuratori fiscali in generale, la quale può essere effettuata, a domanda di parte, anche da laboratori autorizzati dall'Agazia delle entrate, certificati secondo norma UNI EN ISO 9001:2015.

L'attività istruttoria inerente l'abilitazione di tali laboratori ha raggiunto, ormai, un ottimo livello di standardizzazione. Sulla scorta di ciò, anche la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 5 del D.M. 23 marzo 1983, ha espresso, nelle sedute del 6 aprile 2004 e 4 marzo 2005, un "parere favorevole di massima" in ordine alle richieste di abilitazione all'attività di verificaione periodica in questione ed alle successive istanze di rinnovo, motivandolo proprio sulla base della uniformità e della standardizzazione dell'azione amministrativa da svolgere.

L'Agazia delle entrate, pertanto, al fine di uniformare la propria azione amministrativa ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha ritenuto opportuno effettuare un rapido passaggio di competenze dagli uffici centrali a quelli locali, adottando in merito la circolare n. 35/E del 23 novembre 2006.

In linea con quanto sopra la società **LABORATORIO METROLOGICO LCD SRL** con sede legale ed operativa in **Fisciano (SA) alla Via Generale Nastri Ciro n. 23, codice fiscale e partita iva 04727680656**, in accoglimento dell'istanza presentata il **23/05/2023 prot.148439** e permanendo i requisiti tecnici, amministrativi ed organizzativi richiesti in sede di prima approvazione, è rinnovata l'abilitazione ad eseguire verificazioni periodiche ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate 28 luglio 2003, autorizzazione già concessa con il provvedimento n. **2019/88379 del 13/06/2019**.

Il rinnovo dell'abilitazione ha validità **dal 29/05/2023 al 28/05/2026**, su tutto il territorio nazionale, e viene rilasciata a titolo provvisorio, in attesa dell'esito positivo degli accertamenti previsti dal punto 6 del più volte citato provvedimento del 28 luglio 2003. Il rinnovo stesso è subordinato al mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione. Di tale mantenimento, ai sensi del punto 3.3.1 della circolare n. 35/E dell'Agazia delle entrate del 23 novembre 2006, il laboratorio dovrà darne prova con cadenza annuale, mediante presentazione all'Ufficio locale competente della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione;
- visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata dall'organismo di Certificazione;
- documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione, dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
- legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
- decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- decreto ministeriale 30 marzo 1992 contenente norme di attuazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, modificativo del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni; concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005 concernente modalità e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verifica periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 settembre 2005, concernente modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005.
- circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 23 novembre 2006, con la quale è stato previsto il decentramento agli uffici locali dell'Agenzia dell'attività amministrativa inerente l'abilitazione dei laboratori di verifica periodica dei misuratori fiscali di cui al citato provvedimento del 28 luglio 2003.

La Direttrice Provinciale
Maria Margherita Anna Mattia
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente